FRANCARIO &PARTNERS

I criteri di selezione – I

Artt. 83 ss d lgs 50/2016

(requisiti di partecipazione – art. 58 dir 2014/24/UE)

Prof. Avv. Fabio Francario
Piazza Paganica, 13 00186 Roma
Tel. 06 68307568 Tel. 06 68891589 Fax 06 68 33 230
www.studiofrancario.eu - info@studiofrancario.eu

1.-Criteri di selezione e criteri di aggiudicazione

- I criteri di selezione sono indicati dall'art 58 della dir. 2014/24/UE e dagli artt 83 e 84 del d lgs 50/2016.

- Sono i requisiti richiesti per la **partecipazione alle gare d'appalto**, e non vanno confusi con i criteri di aggiudicazione (ovvero di selezione della migliore offerta, di cui agli artt 94 e ss d lgs 50/2016).
- «*I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese*» (art 30 co 7)

La fase di ammissione : principi generali

- Nell'osservanza del principio di buon andamento ed imparzialità, la **partecipazione** dei concorrenti alla gare pubbliche d'appalto è governata da due fondamentali principi :
- - **favor partecipationis**
- - **affidabilità** degli offerenti.
- L'equilibrio tra i due principi viene raggiunto stabilendo dei requisiti che condizionano l'AMMISSIONE alla gara.
- La predeterminazione dei requisiti da parte della legge serve a limitare la discrezionalità amministrativa della stazione appaltante.
- L. 28 1 2016 n 11 art 1 co 1 lett r) : «*definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e* ***proporzionati*** *all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere* ***il più ampio numero di potenziali partecipanti****, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonche' a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese*»

L’atto di ammissione : profili processuali

(l’art 120 co. 2 bis del c.p.a.)

Art. 29

(Principi in materia di trasparenza)

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

2 bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività

2.- I requisiti generali di moralità

- I criteri si selezione in senso stretto sono considerati requisiti specifici del singolo appalto, correlati cioè all'oggetto ed al valore dell'appalto di specie, e comunemente vengono distinti dai **requisiti cd generali o morali,** che vengono invece richiesti per partecipare ad una qualunque gara d'appalto e vengono perciò ritenuti «personali».
- L' **art 80 del d lgs 50/2016** li indica come «*motivi di esclusione*» :
- (REATI) co. 1 «*Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,* ***la condanna*** *con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: … … g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione*».

segue

- ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- **Illecito professionale** : scompare l'ipotesi generale del «reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla **moralità professionale**», sostituito dalla ipotesi di esclusione che **prescinde dal reato** prevista dal co. 5 lett c) : «*la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*»
- Nb : l'illecito professionale non presuppone più necessariamente il reato e non è più solo errore o negligenza nell'esecuzione di un precedente contratto, ma anche in fase di gara

segue

- Co. 4. «Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali … … Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.»

segue

- Co. 5. «Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro…»

segue

- «B*) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110*»
- Art 110 co. 3. «*Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale.*»

segue

- Art 80 co. 13. «*Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*»
- Parere Cons Stato Comm Spec. 3 11 2016 n. 2286

segue

News

- **Illecito professionale**
- **Autotutela**: *co. 6. «Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5»*.
- **Self cleaning** : co. 7 «Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.» Co. 8. «Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.»

I CRITERI DI SELEZIONE : TIPOLOGIA

- ***Art. 83. Criteri di selezione*** *e soccorso istruttorio*
-
- *«1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:*
-
- *a) i requisiti di idoneità professionale; (a*bilitazione all'esercizio dell'attività professionale – art 58 dir 2014/24/UE)
-
- *b) la capacità economica e finanziaria;*
-
- *c) le capacità tecniche e professionali.*
-
- *2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. … …»*
  - Nb: la norma è generale e riguarda LL PP, FF e SS.

is) La qualificazione nei ll pp : il sistema <u>unico</u> di qualificazione (art 84)

- **Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici**
- «*1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di* ***importo pari o superiore a 150.000 euro****, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante* ***attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.»***

segue

- Art 84 co. 5. «*Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.*»

l’attestazione SOA

- Art 84 co 4. *«Gli organismi di cui al comma 1 attestano:*

  a) ***l'assenza dei motivi di esclusione*** *di cui all'articolo 80;*

  b) il ***possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali*** *indicati all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;*

  c) il ***possesso di certificazioni di sistemi di qualità*** *conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;*

  d) il ***possesso di certificazione del rating di impresa****, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10»*

margini discrezionali

- **Importi inferiori alla soglia dei 150.000 euro**
- Linee guida n. 4 del. 1097 del 26 ottobre 2016

segue

- **Importi superiori a 20 mil. di euro**

(*art 84 co 7 : «Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, **oltre** alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:*

*a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la **esposizione finanziaria dell'impresa** concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.;*

*b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella **categoria** individuata come **prevalente** a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite **presentazione del certificato di esecuzione lavori**; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro»)*

le fonti / dal regolamento alle linee guida

- Attualmente la concreta disciplina del sistema è dettata dal reg 207/2010 (artt 60 ss).
- **L'art 83 co. 2** ne prevede la riforma attraverso linee guida dell'ANAC :

«*I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con* ***linee guida dell'ANAC*** *adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese,* ***il sistema di qualificazione****, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.* ***Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14****.*»

segue

- Il delicato tema della natura giuridica della c.d. *soft law,* va affrontato analizzando le tre tipologie di linee guida previste dalla delega, tutte, secondo la delega, giustiziabili davanti al giudice amministrativo.
- I decreti ministeriali contenenti le **linee guida adottate su proposta dell'ANAC**, e sottoposti a parere delle commissioni parlamentari, sono veri e propri regolamenti, che seguiranno lo schema procedimentale disegnato dall'art. 17, legge n. 400 del 1988 (ivi compreso il parere del Consiglio di Stato).
- Le **linee guida "vincolanti" dell'ANAC**, sono (non regolamenti, bensì) atti di regolazione di un'Autorità indipendente, che devono seguire alcune garanzie procedimentali minime: consultazione pubblica, metodi di analisi e di verifica di impatto della regolazione, metodologie di qualità della regolazione, compresa la codificazione, adeguata pubblicità e pubblicazione, se del caso parere (facoltativo) del Consiglio di Stato.
- Le linee guida non vincolanti dell'ANAC avranno un valore di indirizzo a fini di orientamento dei comportamenti di stazioni appaltanti e operatori economici.
- Nel "regolamento di confini" tra materie assegnate alle linee guida ministeriali e alle linee guida dell'ANAC, la qualificazione, attenendo a requisiti e *status* soggettivi, è tipicamente affidata a regole generali e astratte che completano le norme di rango primario, e dovrebbe essere affidata a fonte regolamentare, quali sono i decreti ministeriali. La competenza dell'ANAC troverebbe comunque piena esplicazione attraverso il potere di proposta, essendo la proposta un atto tipico che predetermina il contenuto del provvedimento finale.

[Il sistema unico : la struttura / categorie e classifiche]

Art 84 Co.5. «Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.»
Ex art 61 reg 207/2010 attualmente * le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo i seguenti importi
----
I - fino a euro 258.000

II - fino a euro 516.000

III - fino a euro 1.033.000

III-bis - fino a euro 1.500.000

IV - fino a euro 2.582.000

IV-bis - fino a euro 3.500.000

V - fino a euro 5.165.000

VI - fino a euro 10.329.000

VII - fino a euro 15.494.000

VIII - oltre euro 15.494.000

(segue) : verso il superamento del sistema unico ?

- **Art 84 co. 12** : «*Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate* ***modalità di qualificazione****, anche* ***alternative o sperimentali*** *da parte di* ***stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate*** *ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un* ***graduale superamento del sistema unico di qualificazione*** *degli esecutori di lavori pubblici*»

3 ter) La qualificazione nei SS & FF : la discrezionalità della stazione appaltante

- Art 83 co. 7 : «*Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85,* ***la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi****, utilizzando i* ***mezzi di prova di cui all'articolo 86****, commi 4 e 5.*»

FRANCARIO &PARTNERS F&P

Ss & ff : capacità economico – finanziaria

- Art 83 co. 4 : « *Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:*
-
- *a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;*
-
- ***b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;***
-
- *c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.*»

segue

- **Art 86 co. 4**.

- «*Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più* ***mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I****. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante*.»

Ss & ff : (segue) capacità economico - finanziaria

d lgs 50 /2016 - Allegato XVII

- **Mezzi di prova dei criteri di selezione**
- Parte I: Capacita' economica e finanziaria
- « Di regola, la capacita' economica e finanziaria dell'operatore economico puo' essere provata mediante una o piu' delle seguenti referenze:
- a) **idonee dichiarazioni bancarie** o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei **bilanci o di estratti di bilancio**, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il **fatturato globale** e, se del caso, il fatturato del settore di attivita' oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attivita' dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

- **Art 41 d lgs 163**

- «1. *Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:*

- *a) dichiarazione di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;*

  *b) **bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa**, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;*

  *c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il **fatturato** globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi*»

Ss & ff : (segue) capacità economica e finanziaria

- **PARAMETRO NUOVO, CHE VALUTA L'INDIPENDENZA FINANZIARIA DELL'OPERATORE ECONOMICO.**
- **AMPIA DISCREZIONALITA' DELLA VALUTAZIONE, CON L'AUTOLIMITE DELLA LEX SPECIALIS***
- **Dir 2014/24/UE - Art 58 co. 3** : »*Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato* ***fatturato minimo annuo****, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Inoltre* ***le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti, ad esempio, tra attività e passività.*** *Possono inoltre esigere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.*
- *Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L'amministrazione aggiudicatrice indica i motivi principali di tale requisito nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all'articolo 84.*
- *Ad esempio è possibile tenere conto del* ***rapporto tra attività e passività*** *se l'amministrazione aggiudicatrice specifica, nei documenti di gara*,* ***i metodi e i criteri per prendere*** *in considerazione tale rapporto. Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori*».

Ss & ll : capacità tecnica e professionale

- **Art 83 co. 6 :** «*Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le* ***risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie*** *per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.*»

FRANCARIO &PARTNERS F&P

segue

- **Art 86 co. 5**.

- «*Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più* ***mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II,*** *in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.*»

Ss & ff : (segue) capacità tecnica e professionale

- **ALL XVII** **Parte II: Capacita' tecnica**
- Mezzi per provare le capacita' tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:
- a) i seguenti elenchi:
- ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli **ultimi tre anni**, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sara' preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati piu' di tre anni prima;
- b) l'indicazione dei tecnici o degli **organismi tecnici**, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e piu‘ particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualita‘ e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporra' per l'esecuzione dell'opera;
- c) una descrizione delle **attrezzature tecniche** e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualita', nonche‘ degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

- **art 42 d lgs 163** :
- «1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

  a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli **ultimi tre anni** con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, … provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione é dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

  b) indicazione dei tecnici e degli **organi tecnici**, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

  c) descrizione delle **attrezzature tecniche** tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

FRANCARIO &PARTNERS F&P

(Segue)

- **d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilita' della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del contratto;**
- e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalita' particolare, una verifica … sulle capacita' di produzione del fornitore e sulla capacita' tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonche' sulle misure adottate per garantire la qualita';
- f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
- g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del contratto;
- h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto;
- j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
-

- d) controllo … allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato … sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

  f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

  g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

  i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

(segue)

- k) per i prodotti da fornire:
- i) **campioni, descrizioni o fotografie** la cui autenticita' deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- ii) **certificati** rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

- l) nel caso di forniture, produzione di **campioni, descrizioni o fotografie** dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

  m) nel caso di forniture, produzione di **certificato** rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
-

  2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.»

Attività vincolata (lavori) e discrezionale (servizi e forniture)

- La valutazione della capacità economico - finanziaria e tecnica è predeterminata in maniera **vincolante** per le stazioni appaltanti nel caso dei lavori.
- E' rimessa alla **discrezionalità** della stazione appaltante nel caso di servizi e forniture.
- Art 83 co. 7 : «*Fermo restando il **sistema di qualificazione di cui all'articolo 84** nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, **a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi**, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.*»

6) I contratti misti
la combinazione delle diverse discipline

- Art 28 co.1. «I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i **requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto**.»